



Con atto di citazione ritualmente notificato

S.p.A. conveniva in giudizio i signori

li e

chiedendo in via principale che i sigg.ri

fossero condannati alla restituzione in favore di essa istante delle seguenti

obbligazioni: Argentina 15% (codice ISIN DE0002923851) acquistate in data 16 febbraio 1999, per un valore nominale di Euro 18.000,00; Argentina 8% (codice ISIN DE0002483203), acquistate in data 24 giugno 1999, per un valore nominale di Euro 27.098,47; Argentina 8% (codice ISIN DE0002483203), acquistate in data 17 dicembre 1999, per un valore nominale di euro 8.000,00 ed in via subordinata nel caso in cui i convenuti avessero aderito ad una delle Offerte Pubbliche di Scambio lanciate dalla Repubblica Argentina che gli stessi fossero condannati alla restituzione dei titoli ottenuti a seguito dell'adesione ed in via ulteriormente subordinata laddove i medesimi convenuti avessero alienato i titoli originariamente acquistati, ovvero quelli ottenuti a seguito dell'adesione ad una delle Offerte Pubbliche di Scambio lanciate dalla Repubblica Argentina, che fossero condannati al versamento in favore di essa istante del corrispettivo ricevuto a seguito della suddetta alienazione oppure del valore di mercato delle suddette obbligazioni, pari a complessivi € 38.658,60 al 24 luglio 2015, oltre interessi dalla domanda al saldo, ed in ogni caso con condanna alla restituzione dei rendimenti cedolari, pari ad € 12.870,00 ovvero alla diversa somma, incassati prima del default dalle operazioni di acquisto dichiarate nulle dal Tribunale di Terni con la sentenza n. 10106/2014, al lordo delle ritenute fiscali applicate, nonché delle cedole staccate dai titoli ottenuti a seguito dell'eventuale adesione ad una delle Offerte Pubbliche di Scambio, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.

A sostegno della domanda deduceva; che con atto di citazione notificato in data 13 aprile 2012 i sigg.

e

convenivano in giudizio essa istante (che aveva in precedenza

incorporato la Banca

S.p.a. e che ora ha assunto la denominazione di

S.p.a.), avanti il Tribunale di Orvieto, premettendo di aver acquistato le seguenti obbligazioni: "Argentina 15% step down" (codice ISIN DE0002923851) in data 16 febbraio 1999, per un valore nominale di Euro 18.000,00; "Argentina 8% step up" (codice ISIN DE0002483203), in data 24 giugno 1999, per un valore nominale di Euro 27.098,47; "Argentina 8% step up" (codice ISIN DE0002483203), in data 17 dicembre 1999, per un valore nominale di Euro 8.000,00; che i sigg.

e

quindi, lamentando di essere stati danneggiati dal default della

Repubblica Argentina, in quel giudizio instavano affinché venisse dichiarata, tra l'altro, la nullità delle operazioni d'acquisto delle obbligazioni innanzi descritte, con condanna della banca convenuta alla restituzione degli importi investiti, pari ad Euro 53.098,47; che essa istante si costituiva in giudizio, concludendo per il rigetto delle domande attrici; che con sentenza n. 10106 del 2014 il Tribunale di Terni (a seguito della soppressione del Tribunale di Orvieto) dichiarava la nullità degli ordini di



acquisto dei bond argentini sopra indicati, condannando S.p.a. al pagamento, in favore

degli attori – odierni convenuti -, dell'importo di Euro 53.098,47, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite; che essa istante in esecuzione della sentenza n. 10106 del 2014, provvedeva a versare ai sigg.

ioni e

in data 9 dicembre 2014, l'importo di €. 55.885,37, pari alla sorte capitale di cui alla condanna (somma comprensiva degli interessi), oltre spese legali; che essa istante in dipendenza della declaratoria di nullità degli ordini, richiedeva invano ai sigg.

la restituzione dei titoli argentini oggetto di lite e delle cedole incassate dagli investitori prima del default.

Si costituivano in giudizio i convenuti che preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione e nel merito instavano per il rigetto della domanda attesa la formazione del giudicato in relazione al rapporto dedotto in giudizio, l'infondatezza dell'automaticità degli effetti restitutori conseguenti alla declaratoria di nullità nonché la prescrizione della domanda di restituzione il tutto con vittoria di spese e competenza del giudizio oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..

Quindi la causa rilevata l'improcedibilità della domanda e disposto il tentativo di mediazione, espletata la trattazione nel corso della quale venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., ritenuta matura con ordinanza del 28.11.2016 all'udienza del 28.2.2016 veniva riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

La domanda avanzata nell'interesse di parte attrice non è fondata e deve essere, pertanto, rigettata.

Ed invero l'odierna parte attrice fonda la sua domanda proprio sulla accertata nullità dei singoli ordini di acquisto siccome privi a monte del contratto quadro di investimento, così come accertato dalla predetta sentenza n. 10106/2014 emessa dall'intestato Tribunale e passata in giudicato, e dalla quale deriverebbero pertanto obblighi restitutori ex art. 2033 c.c..

Al riguardo sebbene ai sensi dell'art. 2033 c.c., a chi abbia pagato in base ad un contratto dichiarato nullo, pertanto privo di causa giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale, il diritto alla ripetizione dell'indebito (*solutio indebiti*), l'obbligo restitutorio consegue infatti non già dalla nullità in sé per sé considerata ma dal fatto che il contratto sia stato eseguito, tuttavia nella fattispecie di causa come ritualmente eccepito dalla convenuta tale circostanza doveva essere eccepita dall'odierna istante – almeno in via subordinata – nel corso del giudizio già definito con la predetta sentenza, coprendo come noto il giudicato il dedotto ed il deducibile.

Infatti come sostenuto da autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione “*può ritenersi formato un giudicato implicito tutte le volte in cui tra la questione risolta espressamente e quella risolta implicitamente sussista un rapporto indissolubile di dipendenza, nel senso che l'accertamento*



contenuto nella motivazione della sentenza cade su questioni che si presentano come la necessaria premessa o il presupposto logico e giuridico della decisione, comprendo il dedotto ed il deducibile, e cioè non solo le questioni espressamente fatte valere in giudizio, ma anche tutte le altre che si caratterizzano per la loro inerenza ai fatti costitutivi delle domande o eccezioni dedotte in giudizio" (Cass. Civ. 14055/2007).

Ed invero con specifico riferimento alla pronuncia di nullità afferma la giurisprudenza di legittimità che *"In una causa promossa per la risoluzione di un contratto il giudice di merito ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati o emergenti "ex actis", ogni forma di nullità non soggetta a regime speciale e, provocato il contraddittorio sulla questione, deve rigettare la domanda di risoluzione, volta a invocare la forza del contratto, pronunciando con efficacia idonea al giudicato sulla questione di nullità ove - anche a seguito di rimessione in termini - sia stata proposta la relativa domanda. Nell'uno e nell'altro caso dovrà disporre, inoltre, se richiesto, le restituzioni."* (Cass. n. 14828/2012).

Ebbene verosimilmente l'odierna istante nel corso del giudizio definito come sopra detto con sentenza dichiarativa della nullità, circostanza non contestata, non ha richiesto nel corso del predetto giudizio alcuna restituzione o se richiesta l'omessa pronuncia doveva essere fatta valere in sede di gravame, di talchè la domanda esplicita nel presente giudizio deve essere dichiarata

Riguardo, poi, alla domanda ex art. 96 c.p.c. articolata dai convenuti occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, *"l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio"* (Cass. Civ. Sez. I, 1722/1982); orbene nella fattispecie per cui è causa detti presupposti non risultano provati, con la derivante conseguenza che la domanda deve essere rigettata.

Per quanto concerne le spese del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:



- 1) RIGETTA la domanda avanzata nell'interesse di parte attrice;
- 2) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- 3) ~~CONDANNA~~ parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese del giudizio che si liquidano in € 3.850,00 per compenso, oltre spese generali ed accessori per legge.

Terni, 14 giugno 2018

Il Giudice
dott. Alberto Caprioli



